

(N. 1105)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1980

Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e certificato di abitabilità

ONOREVOLI SENATORI. — La intervenuta proroga della norma transitoria sulla rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, pur consentendo un modesto ossigeno al settore delle costruzioni civili, in grave crisi, per il cui contenimento alcune proposte di legge prefigurano molteplici interventi, tra cui anche la eliminazione di questa forma di partecipazione dei costruttori alla sistemazione urbanistica delle città, esige un maggiore arco temporale per non vanificare l'imprenditoria edilizia.

In attesa che questo problema sia affrontato in maniera più globale ed unitaria nel quadro delle eventuali modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sembra al proponente indispensabile ampliare, attraverso una disposizione permanente, la rateizzazione nel-

la corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sia pure attraverso serie garanzie, e per almeno tre anni.

La presente normativa sugli oneri di urbanizzazione non contrasta di certo con il secondo articolo, destinato, a parere del proponente, a chiarire definitivamente il problema del valore e della funzione del certificato di abitabilità, la cui autonomia rispetto ai procedimenti sanzionatori urbanistici, affermata da una costante giurisprudenza (Cons. Stato - Sez. V - numeri 446 del 14 aprile 1978, 335 del 15 aprile 1977, n. 479 del 6 luglio 1979), rappresenta momento disincentivante nella attività repressiva del sindaco capace di ripristinare l'ordine giuridico violato. Per questa considerazione raccomando l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e di quella secondaria, stabiliti negli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono essere rateizzati in sei rate semestrali.

Il completamento anticipato dell'opera, oggetto della concessione, comporta il pagamento integrale degli oneri predetti.

A garanzia di tali pagamenti, i concessionari devono presentare fidejussioni bancarie o polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Il certificato di abitabilità previsto dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non può essere rilasciato quando esso interessi una costruzione anche parzialmente non conforme alla concessione assentita.